



Federazione Italiana Sport Equestri

R.G. TRIB. FED. n. 3/2018
(Proc. P.A. 63/17)

IL TRIBUNALE FEDERALE

riunitosi presso i locali della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), così composto:

Avv. Lina Musumarra - Presidente Relatore

Avv. Anna Cusimano – Componente

Avv. Gianpiero Orsino – Componente

per decidere in ordine al deferimento della Sig.ra Vivetta Sinistro (Tessera FISE n. 008519/B), nella qualità di Presidente della S.C.S. Dil. Le Scuderie del Leon d'Oro

PREMESSO CHE

- con segnalazione datata 21 luglio 2017 la tesserata Violetta Morganti esponeva di essere rimasta vittima di un incidente avvenuto il 19 gennaio 2014 durante il Concorso Ippico Naz. A svoltesi presso il “*Centro Ippico Il Torrione Tortona*”;
- la medesima, all'epoca dei fatti, era tesserata presso la Cooperativa Sportiva Le Scuderie del Leon d'Oro;
- la segnalante provvedeva a denunciare il predetto sinistro in data 27 febbraio 2014, attraverso il “*Servizio Aonsport*”;
- successivamente, in data 30 giugno 2015, essendo venuta a conoscenza di alcune irregolarità nel tesseramento, la Sig.ra Morganti, per il tramite dell'Avv. Francesco Calabro, inviava formale richiesta di risarcimento danni alla Cooperativa Sportiva Le Scuderie del Leon d'Oro, rilevando la violazione da parte del circolo ippico dell'art. 28 della “*Disciplina delle autorizzazioni a montare*”, per non aver richiesto il certificato medico-sportivo che abilita alla pratica agonistica degli sport equestri e il certificato aggiornato dell'avvenuta vaccinazione antitetanica;
- Le Scuderie del Leon d'Oro, con raccomandata del 17 agosto 2015, a firma dell'Avv. Leonardo Mambretti, respingevano la predetta richiesta, senza nulla eccepire in ordine alle irregolarità contestate, sostenendo, invero, che il tesseramento fosse scaduto in quanto relativo all'anno 2013;



Federazione Italiana Sport Equestri

-
- la Sig.ra Morganti, in data 19 ottobre 2015, sempre per il tramite del suo difensore, respingeva tale assunto, rilevando che, se non fosse stata più valida la sua autorizzazione a montare, non sarebbe mai stata accettata la sua iscrizione al Concorso in parola;
 - la Procura Federale, all'esito delle indagini presso i competenti Uffici Federali, accertava che: 1) *“per tesserarsi presso la Federazione (dipende da tipologia di patente) è necessario il certificato medico di idoneità alla pratica di attività non agonistica o certificato per la pratica agonistica con l'avvenuta vaccinazione antitetanica”*; 2) *“tutte le patenti Fise hanno una validità solare. Scadono tutte il 31/12”*; 3) *“La proroga viene rilasciata ogni anno dalla Federazione Di solito parte dal 1 gennaio e termina a fine febbraio ed è compresa l'assicurazione. Per cui ogni tesserato è coperto fino a scadenza della stessa”* (doc. 8 allegato all'atto di deferimento);
 - Le Scuderie del Leon d'Oro comunicavano altresì alla Procura Federale di non essere in possesso del certificato medico di idoneità alla pratica di attività agonistica, né del certificato della vaccinazione antitetanica, inviando esclusivamente l'elenco dei tesserati per l'anno 2013 e lo schema storico dei tesseramenti della Sig.ra Morganti (docc. 6-7 allegati all'atto di deferimento);
 - raccolto ogni elemento d'indagine, la Procura Federale comunicava alla Sig.ra Vivetta Sinistro, nella qualità di Presidente della Cooperativa Sportiva Le Scuderie del Leon d'Oro, la conclusione della fase di indagine nonché l'informativa dell'intenzione di deferimento, evidenziando la responsabilità del circolo ippico, nella persona del suo legale rappresentante, poiché *“non avrebbero dovuto consentire alla Sig.ra Morganti di tesserarsi per l'anno 2013 in assenza della necessaria documentazione sanitaria (Decreto Ministeriale del 18 febbraio 1982)”*;
 - la Sig.ra Sinistro inviava documentazione difensiva in data 30 novembre 2017 (doc. 11 allegato all'atto di deferimento);
 - la Procura Federale riteneva di dover confermare l'intenzione di procedere al deferimento nei confronti della tesserata Vivetta Sinistro, nella sua qualità di Presidente, per violazione dell'art 1. del Regolamento di Giustizia FISE, nonché dell'art 17, punto 2 delle Norme di Attuazione dello Statuto federale (*“Gli atleti che vogliano svolgere attività agonistica dovranno essere in possesso del “certificato di idoneità alla pratica*



Federazione Italiana Sport Equestri

sportivo-agonistica” ai sensi dell’art. 5 del D.M. 18 febbraio 1982 e successive modificazioni. Detto certificato dovrà essere conservato presso la società sportiva di appartenenza. Dovranno inoltre depositare il documento di vaccinazione antitetanica in corso di validità”);

- rilevava, in particolare, nell’atto di deferimento depositato il 5 gennaio 2018 che, “a prescindere dalle cause che hanno portato il servizio AONSPORT a rifiutare la richiesta di risarcimento danno da sinistro formulata dalla Sig.ra Violetta Morganti, si ravvisa una violazione delle norme federali da parte delle Scuderie del Leon d’Oro. Ciò in quanto la circostanza rappresentata dall’incolpata che il tesseramento fosse originariamente valido ed efficace in quanto coperto da un precedente certificato medico in corso di validità non vale ad escludere una responsabilità delle Scuderie del Leon d’Oro nel momento in cui il certificato medico è scaduto”;

- il Presidente del Tribunale, con provvedimento del 10 gennaio 2018, fissava l’udienza di trattazione e discussione per il giorno 12 febbraio 2018 – successivamente rinviata al 20 febbraio - disponendone la comunicazione all’incolpata ed alla Procura Federale;

- all’udienza comparivano per la Procura Federale l’Avv. Marco Molaioli unitamente al Procuratore Avv. Anselmo Carlevaro; per la Sig.ra Vivetta Sinistro – non presente - l’Avv. Francesco Lauri, in sostituzione dell’Avv. Brambilla;

- le parti procedevano alla discussione della causa, “concordando nel riconoscere la violazione dell’art. 17 delle norme di attuazione dello Statuto federale in relazione all’obbligo di conservazione e la violazione dell’art. 1 RG nella prospettazione che impone ai responsabili dell’affiliato di tenere immediatamente informata la Federazione circa possibili irregolarità sopravvenute del tesseramento”.

Concludevano, pertanto, “congiuntamente per l’applicazione della sanzione della censura ex art. 6 lett. b) e dell’ammenda ex art. 6 lett. c) di € 400,00”;

- il Tribunale si riservava.

TENUTO CONTO CHE

- la Procura, nella fase delle indagini, ha potuto compiutamente accertare la violazione contestata – peraltro riconosciuta dalla stessa deferita, nella sua qualità di Presidente della Cooperativa Sportiva Le Scuderie del



Federazione Italiana Sport Equestri

Leon d'Oro – ovvero che il tesseramento della Sig.ra Morganti per l'anno 2013 era gravemente irregolare in quanto carente della documentazione richiesta dalle norme dell'ordinamento statale e sportivo a tutela dell'integrità psico-fisica degli atleti tesserati che svolgono attività sportiva in forma agonistica (sopravvenuta mancanza del certificato medico che abilita alla pratica sportiva degli sport equestri e certificato aggiornato della vaccinazione antitetanica);

RILEVATO CHE

- alla luce della documentazione in atti e dell'ammissione dell'incolpata alcun dubbio sussiste in merito alla fondatezza delle contestazioni;
- le parti hanno concordato in merito all'applicazione della sanzione della censura, di cui all'art. 6, co. 1, lett. b) e dell'ammenda di € 400,00, di cui all'art. 6, co. 1, lett. c) del Regolamento di Giustizia FISE;
- le sanzioni congiuntamente richieste dalle parti appaiono proporzionate, anche tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale, come sopra composto, visti gli artt. 1, co. 1, 6, co. 1, lett. b) e c) del Regolamento di Giustizia FISE, nonché l'art. 17, punto 2 delle Norme di Attuazione dello Statuto FISE

APPLICA

- alla Sig.ra Vivetta Sinistro, nella qualità di Presidente della S.C.S. Dil. Le Scuderie del Leon d'Oro, la sanzione della censura nonché la sanzione del pagamento dell'ammenda pari ad € 400,00 (quattrocento).

Si incarica la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale e alla Deferita, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e l'immediata esecuzione, con avvertimento che la mancata ottemperanza alle sanzioni inflitte costituisce illecito disciplinare ai sensi di cui all'articolo 13 del Regolamento di Giustizia FISE.

Roma, 7 marzo 2018.

Presidente Relatore est.: F.to Adv. Lina Musumarra

Componente: F.to Adv. Anna Cusimano

Componente: F.to Adv. Gianpiero Orsino